

REGOLAMENTO

CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni**
- Articolo 2 - Soggetti beneficiari e criteri del patrocinio comunale**
- Articolo 3 - Patrocinio comunale**
- Articolo 4 - Procedure per la concessione dei patrocini**
- Articolo 5 - Concessione del patrocinio e utilizzo dello stemma/logo**
- Articolo 6 - Utilizzo non autorizzato o improprio del patrocinio**
- Articolo 7 - Disposizioni finali**

ART. 1

Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento, come previsto dall'art. 12 della L. 241/1990 e successive modifiche, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio e dell'utilizzo dello Stemma comunale da parte del Comune di Rosignano Marittimo ad iniziative, manifestazioni di natura culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, di particolare rilievo istituzionale e/o portatori di contenuti e significati di interesse per la comunità locale.
2. Ai fini del presente regolamento si intende "*patrocinio*" l'adesione dell'Amministrazione Comunale, mediante associazione di immagine, ai principi generali di una iniziativa che risponde alle linee programmatiche dell'Amministrazione stessa.

ART. 2

Soggetti beneficiari e criteri del patrocinio comunale

1. La Giunta Comunale può concedere il patrocinio ad associazioni, comitati, enti, fondazioni e altri soggetti di diritto pubblico e privato, operanti nel territorio Comunale o anche a livello sovra locale.
2. È ammesso il patrocinio nel caso in cui l'iniziativa:
 - contribuisca alla crescita culturale, ambientale, sociale, artistica, economica, turistica e sportiva della cittadinanza di Rosignano Marittimo;
 - sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di fratellanza e altruismo;
 - risponda, in via generale, alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
 - sia legata alle tradizioni e alla storia locale.
3. Non sono ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative:
 - di natura commerciale. Fanno eccezione: le raccolte di fondi per iniziative di beneficenza e solidarietà e le iniziative che, sebbene a scopo di lucro, garantiscono riscontri positivi per la comunità locale e contribuiscono all'immagine ed al prestigio del territorio.
 - di carattere partitico;
 - palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
 - che possano risultare negative rispetto all'immagine e al buon nome dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3

Patrocinio Comunale

1. Il patrocinio ha carattere gratuito ed è disgiunto da eventuali richieste di contributo per la medesima iniziativa, che sono invece valutate ai sensi del Regolamento dei Contributi dell'Ente, o da richieste di conferimento di targhe, coppe, o altri premi legati all'iniziativa in questione. È altresì disgiunto dalla concessione di ogni atto autorizzativo necessario per lo svolgimento dell'iniziativa stessa.

ART. 4

Procedura per la concessione di patrocini

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo, nonché la

concessione dell'utilizzo dello Stemma Comunale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell'evento, fatte salve situazioni di urgenza valutate dall'Amministrazione.

2. L'istanza presentata al Sindaco dai soggetti interessati deve contenere le seguenti indicazioni:
 - estremi identificativi del soggetto richiedente
 - natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa
 - programma dettagliato
 - autocertificazione di contrarietà a fascismo, nazismo, razzismo, sessismo, omofobia e quanto altro sia contrario ai valori costituzionali

I soggetti interessati devono presentare richiesta scritta di patrocinio e di utilizzo dello Stemma del Comune, tramite lettera o il modulo allegato al presente Regolamento (**Allegato A**). Il modulo, reperibile presso il Polisportello (in via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo) oppure sul sito del Comune www.comune.rosignano.it, potrà essere compilato ed inoltrato in forma telematica o cartacea.

3. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.
5. L'ufficio competente può chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria

ART. 5

Concessione del patrocinio e utilizzo dello Stemma/Logo

1. La Giunta Comunale concede il patrocinio con propria deliberazione. L'accordato patrocinio si sostanzia nell'autorizzazione ad utilizzare il Logo del Comune (stemma e logotipo), unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo", nel piano di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa per cui è richiesto. La Giunta Comunale può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini, salvo quando espressamente previsto. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, in un arco di tempo prolungato, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
3. La concessione del patrocinio non costituisce esonero dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi e ai regolamenti e alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Il patrocinio costituisce titolo per:
 - riduzione del 50% della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni per i manifesti, ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. c) del vigente regolamento comunale in materia di diritti sulle pubbliche affissioni;
 - possibilità di promuovere l'evento tramite i canali di comunicazione e informazione dell'Ente.

4. L'U.O. competente comunica tramite mail al soggetto richiedente l'avvenuta concessione del patrocinio e le condizioni specifiche per l'utilizzo dello Stemma del Comune.
5. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.

ART. 6

Utilizzo non autorizzato o improprio del patrocinio

1. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, preve ulteriori verifiche, risulti non più rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
2. L'Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza dell'eventuale materiale divulgativo sia a stampa che web e, qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l'utilizzo dello Stemma.
3. Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Rosignano Marittimo venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione oppure violando le disposizioni ivi contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 7

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.